

***Reti wireless e pubbliche
amministrazioni: promuovere lo
sviluppo nel rispetto delle regole***

Mario Fabiani
Ministero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale Liguria

Reti wireless e pubbliche amministrazioni:
promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

Chi siamo

- *Il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico (ex Ministero delle comunicazioni) è l'organo governativo che si occupa di tutto ciò che riguarda le comunicazioni elettroniche.*
- *E' il soggetto che, insieme all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è preposto alla produzione di norme e regolamenti di settore e alla vigilanza sulla loro applicazione.*

Reti wireless e pubbliche amministrazioni:
promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

Reti wireless - il quadro normativo:

- *Il codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) e successive modifiche.*
- *Il D.M. 28/5/2003 (Wi-fi) e successive modifiche.*

Reti wireless e pubbliche amministrazioni: promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

- Il Codice suddivide le reti e i servizi di comunicazione elettronica in due grandi categorie:
 - *uso privato (accesso e utilizzo limitato al proprietario)*
 - *uso pubblico (accesso e utilizzo aperto al pubblico)*
- In particolare , mentre l'uso privato è completamente liberalizzato, l'uso pubblico è sottoposto a una serie di requisiti e obblighi.
 - *Art. 6: Stato, Regioni ed enti locali non possono fornire direttamente reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico se non attraverso società controllate o collegate.*
 - *Art. 25: chi fornisce reti o servizi di comunicazione ad uso pubblico deve ottenere l'autorizzazione ministeriale.*

Reti wireless e pubbliche amministrazioni: promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

- Ogni iniziativa promossa da una pubblica amministrazione nel campo delle comunicazioni elettroniche ad uso pubblico deve perciò fare riferimento ad uno o più operatori privati autorizzati ai sensi dell'art. 25 del Codice (*ISP – Internet Service Provider*).
- Se la rete o il servizio fa uso di tecnologie wireless per dare l'accesso al pubblico, l'operatore dovrà inoltre essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal D.M. 28/5/2003 (*WISP – Wireless Internet Service Provider*).
- Gli operatori autorizzati devono essere iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Reti wireless e pubbliche amministrazioni:
promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

Altri aspetti normativi:

- **Certificazione delle apparecchiature**

*Ogni apparecchiatura terminale di telecomunicazioni deve essere conforme **Direttiva 1999/5/CE**, recepita dal Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n.269: in sostanza deve riportare la **marcatura CE** ed essere dotata della relativa dichiarazione di conformità a requisiti essenziali relativi a: protezione della salute e della sicurezza dell'utente, compatibilità elettromagnetica fra le apparecchiature, efficace uso dello spettro (per le apparecchiature radio), interoperabilità con le reti, ecc.*

Reti wireless e pubbliche amministrazioni:
promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

Altri aspetti normativi:

- **Installazione**

deve essere eseguita dall'operatore autorizzato oppure da un'impresa certificata dal Ministero quando sia presente un collegamento alla rete pubblica. (D.Lgs. 198/2010 - D.M. 314/92 – in corso di revisione).

L'unica eccezione è prevista nel caso che l'impianto abbia capacità non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento della spina nel relativo punto terminale (art. 5 D.M. 314/92).

Reti wireless e pubbliche amministrazioni: promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

Le regole in sede locale

- L'art. 87 del Codice prevede che l'installazione di infrastrutture per impianti wireless *sia autorizzata dagli enti locali*, previo accertamento della compatibilità con i limiti di inquinamento elettromagnetico.
 - *La regolamentazione può quindi variare in relazione al territorio interessato e di solito è stabilita da apposita Legge regionale.*
 - *Gli adempimenti, a carico di chi installa, possono comportare l'invio di comunicazioni, dichiarazioni di inizio attività o altra documentazione tecnico-amministrativa ai Comuni e/o alla locale Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA).*

Reti wireless e pubbliche amministrazioni:
promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

Il Decreto Pisanu: un falso problema?

- La modifica e la successiva mancata proroga dell'art. 7 del Decreto ha prodotto principalmente due conseguenze:
 - *non è più necessario richiedere la licenza al Questore per gli esercizi pubblici e circoli privati che forniscono servizi di accesso a una rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico (internet);*
 - *non sussiste più l'obbligo di identificazione degli utenti.*
- Rimane l'obbligo, per chi ha come attività principale quella di fornitore di servizi di telecomunicazioni, di richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 del Codice.
- Identificare gli utenti non è più un obbligo di legge, ma rimane un requisito imprescindibile per chiunque offra l'accesso pubblico a internet, date le responsabilità, anche penali, che rischiano altrimenti di ricadere su chi fornisce il servizio.

Reti wireless e pubbliche amministrazioni:
promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

I compiti degli Ispettorati del Ministero dello sviluppo economico: vigilanza e controllo

- *Verifiche tecnico-amministrative sugli operatori autorizzati*
- *Controllo sul mercato delle apparecchiature terminali*
- *Monitoraggio dello spettro radioelettrico*
- *Risoluzione di problemi interferenziali*

Reti wireless e pubbliche amministrazioni:
promuovere lo sviluppo nel rispetto delle regole

Gli Ispettorati hanno poteri sanzionatori per le violazioni alle norme del Codice delle comunicazioni e del D.Lgs 269/2001.

- *Art. 97 del Codice: interferenze ai servizi di comunicazione elettronica.*
- *Art. 98 del Codice: esercizio di reti o servizi in mancanza di autorizzazione o in difformità rispetto a quanto dichiarato.*
- *Art. 10 del D.Lgs 269/01: mancanza della marcatura CE e non conformità delle apparecchiature;*